



Notaio Avv.

GIUSEPPE GORLANI

Brescia, Piazza della Vittoria 11

Dello (BS), via Roma n. 157

T. 030/296510 F. 030/2906473

info@notaigdpa.it

Repertorio N. 9868

Raccolta N. 7198

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore quattordici e trenta minuti.

(14.10.2022)

In Dello (BS), via Roma n. 157.

Avanti a me Avv. dott. GIUSEPPE GORLANI, notaio in Brescia, con studio in Piazza della Vittoria n. 11, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della associazione non riconosciuta:

- **"UN RAGGIO DI SOLE PER MARTY ODV - ETS"** con sede in Orzinuovi (BS), via Lonato n. 13, Codice Fiscale 98213300175, costituita con atto a mio rogito in data 30 luglio 2021, rep. n. 7402/5232, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche ed integrazioni dello statuto associativo al fine di adeguarlo ai recenti orientamenti ministeriali nella disciplina del Terzo Settore;

2. delibere inerenti, conseguenti ed accessorie.

E' PRESENTE

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo è presente la signora **PIZZAMIGLIO JESSICA**, nata a Chiari (BS) il 12 agosto 1982, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

La costituita, **cittadina italiana della cui identità personale io notaio sono certo**, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue. A norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea il costituito Presidente del Consiglio Direttivo, il quale,

CONSTATATO

- che, a norma di legge e di statuto, con lettera raccomandata a mani consegnata agli associati in data 30 settembre 2022, è stata ritualmente convocata in questo giorno luogo ed ora, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria della predetta società per discutere e deliberare sull'ordine del giorno precedentemente descritto;

- che in questa sede è presente, in proprio o per regolare delega che resta acquisita agli atti dell'ente, numero 7 (sette) associati su 8 (otto) associati, come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente signora PIZZAMIGLIO JESSICA ed il consigliere PIZZAMIGLIO MARIA ROSA mentre sono assenti giustificati i consiglieri BELLINI SAMUELA, VERTUA CATERINA, PIZZAMIGLIO MATTIA, PIZZAMIGLIO GIULIA, BASSINI GIULIA.

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno,

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI BRESCIA

IL 21/10/2022

N. 54396

SERIE 1T

€ Esente

VERIFICATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno. Indi apre la discussione.

Prende per primo la parola il Presidente del Consiglio Direttivo, il quale inizia la propria trattazione ricordando ai presenti che l'Associazione "UN RAGGIO DI SOLE PER MARTY ODV - ETS", costituita con atto a rogito del Notaio Giuseppe Gorlani Repertorio 7402/5232 in data 30 luglio 2021, ha voluto "qualificarsi" come Ente del Terzo Settore ed applicando le norme (derogatorie e integrative rispetto al codice civile) sancite dalla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora innanzi "Codice del Terzo Settore").

Il Presidente ricorda all'assemblea i requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore ai fini dell'assunzione della relativa qualifica:

- l'ente deve esercitare la propria attività senza fini di lucro;
- l'ente deve essere costituito per il perseguimento di "finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale";
- infine, l'ente deve chiedere e ottenere l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

A tal fine, alla luce degli ultimi sviluppi ministeriali in materia [in particolare la Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali], il Presidente illustra gli adeguamenti statutari che si rendono necessari al fine di poter ottenere l'iscrizione nel R.U.N.T.S.

Indi, il Presidente propone di modificare l'articolo 9 del vigente statuto sociale in tema di "Consiglio Direttivo", in particolare la lettera B), al fine di rendere più agevoli le procedure di nomina dello stesso, pur mantenendo la funzione prioritaria, caratterizzante e connaturata agli Enti del terzo settore a base associativa dell'organo assembleare.

Il presidente, indi, propone di prevedere che nel caso in cui uno o più consiglieri, che non superino la metà del Consiglio Direttivo, cessino dall'incarico il Consiglio Direttivo può prevedere il subentro di coloro che risultino non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo nell'ordine di preferenza da essa risultante, in quanto capace di operare un corretto bilanciamento tra il principio di democraticità ed esigenza di funzionamento dell'ETS.

Dopo esauriente discussione il presidente dell'assemblea mette ai voti, espressi per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della associazione "UN RAGGIO DI SOLE PER MARTY
ODV - ETS"

udita

la proposta del presidente dell'assemblea,

DELIBERA

- di modificare l'articolo 9 del vigente statuto sociale, in particolare la lettera B) materia di "Consiglio Direttivo" e precisamente da "qualora" a "avvenuta", che assumerà il seguente tenore letterale:

"Nel caso in cui uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza del consiglio direttivo che deve essere rinnovato"; mantenendo invariato il resto;

- di dare mandato al Consiglio Direttivo e per esso, al Presidente, di eseguire tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto sopra deliberato e, al riguardo, conferendo disgiuntamente a ciascun membro del Consiglio Direttivo di richiedere l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed ogni potere per svolgere qualsiasi attività che si rendesse opportuna, anche apportando al presente atto e allo statuto ogni modifica si rendesse necessaria.".

Tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea con i voti favorevoli di 7 (sette) associati su 7 (sette) dei presenti e quindi all'unanimità dei presenti e con la maggioranza prevista dallo statuto, almeno pari a 3/4 (tre quarti) degli associati.

A questo punto il presidente dell'assemblea mi chiede di allegare al presente verbale lo statuto aggiornato con le modifiche testé deliberate. A ciò aderendo io notaio allego tale testo sotto la lettera "B".

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore quattordici e quarantanove minuti.

Ai sensi dell'art. 82 del Codice Terzo Settore, le modifiche di cui al presente atto sono esenti dall'imposto di bollo nonché dall'imposta di registro, in quanto hanno lo scopo di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni normative.

L'intervenuto mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di un foglio scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su tre pagine complete e su parte della quarta, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle

ore quattordici e cinquantatrè minuti.

FIRMATO:

JESSICA PIZZAMIGLIO

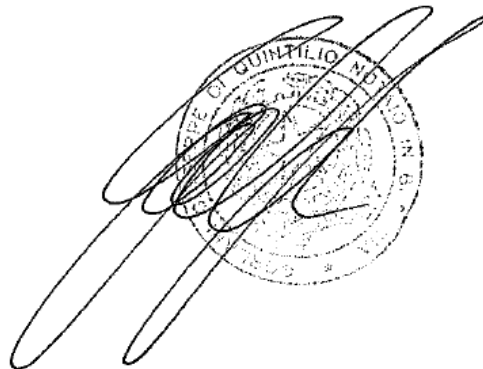
GIUSEPPE GORLANI - NOTAIO - SIGILLO

ALLEGATO "A"
all'atto n. 7138
della raccolta

ELENCO ASSOCIATI:

- PIZZAMIGLIO JESSICA, in proprio;
- BELLINI SAMUELA, per delega alla signora PIZZAMIGLIO JESSICA;
- VERTUA CATERINA, per delega alla signora PIZZAMIGLIO JESSICA;
- PIZZAMIGLIO MATTIA, per delega alla signora PIZZAMIGLIO MARIA ROSA;
- PIZZAMIGLIO MATTIA, per delega alla signora PIZZAMIGLIO MARIA ROSA;
- PIZZAMIGLIO MICHELA, per delega alla signora PIZZAMIGLIO MARIA ROSA;
- BASSINI GIULIA, per delega alla signora PIZZAMIGLIO MARIA ROSA;
- PIZZAMIGLIO MARIA ROSA, in proprio.

Jessica Pizzamiglio





Notaio

Giuseppe Gorlani

Brescia, Piazza della Vittoria 11

Dello, Via Roma 157

T. 030/296510 F. 030/2906473

info@notaigdpa.it

Allegato " B" all'atto n. 7198 della Raccolta

STATUTO

dell'Associazione "UN RAGGIO DI SOLE PER MARTY ODV - ETS"

Art. 1) Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Orzinuovi (BS).

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, continuato e prevalentemente in favore di terzi, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- 1) finanziare la ricerca sulle malattie rare e in particolare quella sulla paraplegia spastica ereditaria "SPG50", studiata al Children Hospital di Boston;
- 2) assistere economicamente i pazienti inseriti nei progetti di ricerca sulla citata "SPG50" ed in particolare la piccola Martina Portesani, nata a Manerbio (BS) il 31 gennaio 2008 contribuendo al pagamento di spese mediche, visite specialistiche, costi di trasferta, ricovero o degenza ecc.;
- 3) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia genetica rara SPG50 e sulle disabilità ad essa correlate, attraverso la divulgazione di informazioni - in qualunque forma consentita dalla legge - e l'organizzazione di eventi di approfondimento anche con l'intervento di esperti;
- 4) offrire sostegno ai minori disabili del territorio in cui opera l'associazione ed alle loro famiglie, attraverso una serie di iniziative socialmente utili e la creazione di spazi e luoghi condivisibili, adeguati ad accoglierne i bisogni;
- 5) costruire una rete sociale di appoggio capace di integrarsi con i servizi del territorio, in grado di offrire sostegno morale e materiale ai pazienti ed alle loro famiglie, per aiutarli ad affrontare il mondo della disabilità.

L'associazione potrà perseguire i propri scopi attraverso:

- la sensibilizzazione e la divulgazione di informazioni sul tema delle malattie genetiche rare, sulla SPG50 e sulla ricerca ad essa correlata;
- la contribuzione allo sviluppo di una cultura inclusiva

ed accogliente nei confronti dei minori con disabilità e delle loro famiglie;

- l'organizzazione di eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa o convegni;

- l'invio di proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

- l'organizzazione di attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse dall'associazione;

- l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, in relazione alle disabilità derivanti dalla SPG50;

- lo svolgimento di attività ricreative e culturali, di attività a carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale, di attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi;

- lo svolgimento di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e il compimento di ogni altro atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, il tutto in piena conformità alla normativa di riferimento, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplorazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecitato, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi de-

rivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

L'associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Art. 4) Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente dell'opera di volontariato dei propri associati.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.]

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quan-

to versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio [e il bilancio sociale];
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la pro-

va dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali

ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

- convocare l'Assemblea degli associati;

- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;

- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determina-

re l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Nel caso in cui uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo cessino dall'incarico, il Consi-

glio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza del consiglio direttivo che deve essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato

dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o ana-

loghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.15 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

FIRMATO:

JESSICA PIZZAMIGLIO

GIUSEPPE GORLANI - NOTAIO - SIGILLO

	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-	
	LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 7.03.2005 n. 82.	